

# COMUNE DI LEVICO TERME

*Provincia di Trento*



## **Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 28.11.2012  
(in vigore dal 11.12.2012)

*CAPO PRIMO*  
*DISPOSIZIONI GENERALI*

**Articolo 1**  
**Oggetto ed ambito applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'articolo 110 - comma 6 - del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza) e di sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), ovunque si intendano insediare ovvero in esercizi pubblici, commerciali, strutture ricettive in genere, in aree aperte al pubblico, in circolo privati o associazioni, in forza della previsione dell'articolo 13 bis della Legge Provinciale 14.07.2000 N. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera) introdotto dall'articolo 47 - comma 6 - della L.P. 28.12.2011 N. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della P.A.T.) (Legge Finanziari provinciale 2012).

**Articolo 2**  
**Finalità**

1. Evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, secondo quanto disposto dall'articolo 13/bis della Legge Provinciale 14.07.2000 N. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera) introdotto dall'articolo 47 - comma 6 - della L.P. 28.12.2011 N. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della P.A.T.) (Legge Finanziari provinciale 2012) e dall'articolo 1 del D.L. 24.01.2012 N. 1, nonché in base agli obblighi comunitari ed europei.
2. Tutelare e salvaguardare le fasce sociali più deboli: minori, anziani e casalinghe, che risultano essere soggetti a rischio così come rilevato dalla Organizzazione mondiale della Sanità e anche dall'American Psychological Association (A.P.A.) e Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders (D.S.M.)

*CAPO SECONDO*  
*DISCIPLINA INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI DA GIOCO*  
*CON VINCITE IN DENARO E SISTEMI DI GIOCO V.L.T.*

**Articolo 3**  
**Limitazioni all'installazione di nuovi apparecchi da gioco**

1. In un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili di seguito indicati è vietato la collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 - comma 6 - del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza) e dei sistemi di gioco video Video Lottery Terminals.
2. I luoghi sensibili a cui fa riferimento il comma 1 sono i seguenti:
  - a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;

b) centri ludico-ricreativi-sportivi-culturali, di aggregazioni con frequenza prevalente di giovani ed anziani;

c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico e socio-assistenziale, nonché le case di cura e residenze per anziani.

#### **Articolo 4** **Sostituzione e incrementi apparecchi da gioco**

1. Le limitazioni di cui all'articolo 3 si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'articolo 110 - comma 6 - del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza) da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano incrementare il numero di apparecchi già installati ed accertati dalla Polizia locale con apposito monitoraggio, in base alla previsione normativa di cui all'art. 13/bis della Legge Provinciale 14.07.2000 N. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera) introdotto dall'articolo 47 - comma 6 - della L.P. 28.12.2011 N. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della P.A.T. - Legge Finanziaria Provinciale 2012) ed anche alle sostituzioni degli apparecchi da gioco già installati laddove la sostituzione consista nella sostituzione di una slot machine con una V.L.T..

#### **Articolo 5** **Modalità di misurazione della distanza dai luoghi sensibili**

1. La distanza di 300 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 3 è misurata in un raggio in linea d'aria tra gli accessi dell'edificio, luogo sensibile ai sensi dell'articolo 3 - comma 2 - del presente regolamento, in tutte le direzioni e l'accesso principale degli esercizi/locali in cui si intendono installare gli apparecchi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

### *CAPO TERZO*

#### *DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI*

#### **Articolo 6** **Effetti sui procedimenti amministrativi**

1. Le limitazioni oggetto del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti amministrativi non conclusi per i quali non sia già stato rilasciato l'assenso preliminare al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.